



# *Città di Piove di Sacco*

PROVINCIA DI PADOVA

## **ORDINANZA N. 81 DEL 30/04/2024**

Settore proponente: Settore V - Edilizia privata - Urbanistica - Ambiente

**OGGETTO: MISURE OBBLIGATORIE DI LOTTA ALLE ZANZARE AL FINE DI PREVENIRE CONSEGUENZE SULLA SALUTE PUBBLICA DERIVANTI DALLE ARBOVIROSI**

### **Il Sindaco**

#### **PRESO ATTO:**

- che, secondo quanto risulta dal "*Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori*" della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e, nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali;
- dei numerosi casi di malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*), riscontrati nel territorio del Comune di Padova, ed in tutto il nord Italia, dall'estate 2018;
- della diffusione di Zika virus nel continente americano a partire dal 2015, con casi importati anche in Europa, a seguito della quale il Ministero della Salute ha emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso paesi nei quali sono corso epidemie;
- dello scenario epidemiologico osservato per le arbovirosi durante lo scorso anno, che ha visto un aumento delle arbovirosi di importazione e in particolare del virus Dengue, del cui agente eziologico è vettore la zanzara tigre (*Aedes Albopictus*);
- dei numerosi casi di Dengue che si sono verificati dall'inizio del 2024 nelle regioni delle Americhe e dell'Africa e che esiste la probabilità di successiva trasmissione del virus nel nostro continente in quanto legata all'importazione dello stesso da parte di viaggiatori viremici in aree ricettive con presenza di zanzara tigre;

**CONSIDERATO**, pertanto, il rischio igienico sanitario, ancora attuale, che la puntura di zanzara può comportare, oltre al notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne, nei confronti dell'uomo e degli animali;

**RITENUTO** necessario ai fini della salvaguardia della salute pubblica contrastare il diffondersi di tali insetti nocivi alla salute dell'uomo e degli animali, ostacolando la diffusione e la proliferazione con azioni dirette come la disinfestazione e la messa in atto di azioni ed accorgimenti combinate volte ad impedirne la proliferazione;

**VALUTATO** che sul territorio comunale è consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in

Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

**RILEVATO** che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori, anche di piccole dimensioni;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione Comunale affida a Ditta specializzata il servizio di disinfestazione delle zanzare nelle aree pubbliche, per il periodo di interesse per lo sviluppo di tale insetto (da aprile ad ottobre), ma è indispensabile un'azione sinergica e collaborativa affinché la disinfestazione sia attuata anche nelle aree private e che, nelle stesse, siano posti in essere i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

**RICORDATO** altresì che l'utilizzo di prodotti adulcidi potrà avvenire esclusivamente dopo aver valutato la reale necessità del singolo intervento e non secondo calendari programmati, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane della regione Veneto (PRZV) – Allegato B alla D.G.R.V. 346/2024;

**RITENUTO** pertanto necessario provvedere in merito, mediante l'adozione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, che consente al Sindaco di adottare apposite ordinanze in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado dell'ambiente e del territorio comunale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità;

**VALUTATO** che per la situazione sopradescritta sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano il fenomeno sopradescritto di proliferazione di detti insetti;
- urgenza, per la situazione di potenziale danno e pregiudizio dell'ambiente e dell'igiene pubblica;

**VERIFICATA** la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare, in quanto possibili vettori di malattie, rivestendo quindi importanza a livello sanitario;

**RITENUTO** di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

**RILEVATO** che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento degli interessi pubblici e privati, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla tutela dell'ambiente e della salute come previsto rispettivamente dagli artt. 9 e 32 della Costituzione Italiana;

**VISTO** il "*Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025*", approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15/01/2020, e recepito con la D.G.R. n. 207 del 18/02/2020, con il quale sono stati individuati i principali interventi di prevenzione da attuare;

**VISTO** il "*Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018*" della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n. 14836 del 18/05/2018, prorogato in data 27/02/2019;

**VISTO** il "*Piano Nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019*" della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute. **Circolare n. 10381 del 05/04/2019.**

**VISTO** il “*Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018*” della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto;

**VISTA** la D.G.R. n. 346 del 4 aprile 2024 avente ad oggetto: “*Approvazione delle “Linee operative per la sorveglianza e il controllo delle Arbovirosi nella Regione Veneto – Anno 2024” e delle indicazioni per il controllo delle zanzare nelle aree urbane e per la prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi in ambito veterinario, secondo un approccio One Health*” che ha comportato la revisione delle Linee operative di cui alla D.G.R. n. 174/2019, apportando le seguenti novità:

- le azioni di prevenzione, i percorsi diagnostici e le principali azioni di Sanità Pubblica da adottare sul territorio regionale per la sorveglianza e il controllo sia delle arbovirosi autoctone (West Nile virus, Usutu virus, virus dell'encefalite da zecca, Toscana virus), che delle principali arbovirosi di importazione, come le infezioni causate dai virus Chikungunya, Dengue e Zika;
- l'integrazione delle definizioni di caso di arbovirosi di importazione;
- l'aggiornamento delle potenzialità diagnostiche della Rete Regionale dei Laboratori di Microbiologia con riferimento alla diagnosi delle Arbovirosi;
- l'aggiornamento dei diagrammi di flusso dal sospetto diagnostico alla segnalazione;
- il rafforzamento delle azioni di controllo vettoriale ai primi segnali di circolazione virale;
- l'adozione di un approccio OneHealth, che riconosce l'interconnessione tra la salute umana, animale e la tutela dell'ambiente in cui convivono, come strumento fondamentale per affrontare queste minacce, grazie a una visione integrata multisettoriale e multidisciplinare;
- l'aggiornamento degli interventi da attuare nel corso di quest'anno nelle aree pubbliche per la lotta alle zanzare;

**VISTO:**

- la D.G.R.V. n. 443 del 20/03/2012;
- la D.G.R.V. n. 174 del 22/02/2019;
- la D.G.R.V. n. 207 del 18/02/2020;
- la D.G.R.V. n. 12 del 12/01/2021 e l'allegato “*Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare*”;
- la D.G.R.V. n. 100 del 07 febbraio 2022 e l'allegato “*Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare*”;
- la D.G.R.V. n. 389 del 14/04/2023 e relativi allegati;
- la D.G.R.V. n. 346 del 04/04/2024 e relativi allegati;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii ed in particolare gli artt. 7-bis, 50 e 54;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 36 – Sicurezza degli edifici privati, del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;
- l'art. 38 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati, del vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani;

**ORDINA**

**a partire dalla data di pubblicazione della presente e fino alla fine di ottobre del presente anno:**

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.  
documento firmato digitalmente da LUCIA PIZZO stampato il giorno 30/04/2024 da Gleda Badan.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.  
HASH (Sha256):4477defec4032327912f561d2b59877113bb5b31062241dfed5f17b0d4ae7b98.

**a tutta la cittadinanza**, di:

- non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso, ecc...);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza d'acqua (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori) e, ove possibile, lavarlo o capovolgerlo;
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);

**a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici**, di:

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida (in compressa o liquidi); ogni 20 giorni circa e comunque deve essere congruente alla tipologia di prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità, già dal mese di aprile fino al mese di ottobre;
- registrare i trattamenti in apposito registro e conservando le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- il trattamento larvicida non risulta necessario qualora le caditoie risultino munite di sistemi meccanici di comprovata efficacia nell'interrompere il ciclo riproduttivo della zanzara;
- evitare quanto più possibile l'utilizzo di prodotti disinfestanti adulticidi che andranno, in ogni caso, utilizzati esclusivamente nella fascia oraria compresa tra il tramonto e le prime ore dell'alba previo avviso ai condomini e confinanti;
- provvedere al taglio periodico dell'erba, alla pulizia e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare micro focolai;
- evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza;
- qualora nelle proprietà private siano presenti scoli e/o fossati, provvedere, in caso di presenza di acqua stagnante o a lento deflusso, con elevata carica organica e/o vegetazione, a regolari trattamenti di disinfestazione larvicida utilizzando *Bacillus thuringiensis var israelensis* eventualmente in associazione a *Bacillus sphaericus*;
- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;

**ai proprietari, detentori, o gestori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse**, di:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti;
- trattare periodicamente con prodotti antilarvale i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica, ricchi di vegetazione e a lento deflusso, in quanto rappresentano importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis var israelensis* e *Bacillus sphaericus*;

**ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento**, di:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi con prodotti antilarvali;

- trattare periodicamente, da aprile ad ottobre, con prodotto antilarvale i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica, ricchi di vegetazione e a lento deflusso, in quanto rappresentano importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis var israelensis* e *Bacillus sphaericus*;
- evitare quanto più possibile l'utilizzo di prodotti disinfestanti adulcificanti, da utilizzarsi, in ogni caso, secondo le prescrizioni sotto dettagliate;

**ai responsabili dei cantieri**, di:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

**a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili**, di:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida, con cadenza quindicinale degli pneumatici privi di copertura;

**a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani**, di:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, di tutti i possibili focolai larvali, costituiti da tombini, caditoie ed ogni formazione con acqua stagnante presenti nelle aree interessate da dette attività;
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatori, secchi, bacinelle, ecc...);
- avere cura nell'evitare la formazione e provvedere all'eliminazione di tutti i ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura;

**all'interno dei cimiteri**, di:

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei vasi vuoti e sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere sempre completamente riempito di sabbia al fine di evitare l'accumulo di acqua stagnante;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- i vasi non utilizzati vanno rimossi o capovolti in modo da non consentire alcuna raccolta e ristagno di acqua piovana.

Precauzioni da adottare per gli **interventi larvicidi**:

- per gli interventi antilarvali, seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto;

- per la disinfestazione larvicida di caditoie e tombini sono utilizzabili tutti i prodotti specifici normalmente reperibili in commercio; nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai che non sia possibile coprire e/o rimuovere, diversi da caditoie o tombini (es. vasche o fontane), si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis*;
- in generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie precauzioni particolari in merito alla protezione di orti, animali domestici o chiusura di finestre e porte.

#### Precauzioni da adottare per gli interventi adulticidi:

Qualora fosse indispensabile intervenire con prodotti disinfestanti adulticidi, esclusivamente dopo aver valutato la reale necessità dell'intervento e non secondo calendari programmati, devono essere adottate le seguenti precauzioni:

- eseguire i trattamenti adulticidi nelle ore tardo serali, notturne o del primo mattino, è vietato il trattamento in periodo diurno;
- utilizzare esclusivamente formulati i cui principi attivi non presentino indicazioni di pericolo H340, H341, H350, H351, H360, H362, H370, H371, H372 e che non contengano, comunque, sostanze classificate come mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionico/fetale;
- avvisare con almeno 24 ore di anticipo tutti i residenti posti a confine con l'area oggetto di disinfestazione adulticida ed il Settore Ambiente e Territorio del Comune di Piove di Sacco tramite posta elettronica all'indirizzo [polisportello@pec.comune.piove.pd.it](mailto:polisportello@pec.comune.piove.pd.it) indicando i motivi che hanno portato all'effettuazione del trattamento ed i risultati dei controlli effettuati per verificare la densità delle zanzare presenti sull'area;
- che il proprietario debba, in caso di installazione ed uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto-repellenti), comunicare al Comune con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) sottoscrivendo il modulo di dichiarazione di disinfestazione adulticida con impianti automatici in area privata (Appendice B dell'Allegato B alla D.G.R. n. 346 del 04 aprile 2024)
- accertarsi che l'irrorazione del prodotto adulticida sia mirata esclusivamente su arbusti e cespugli evitando l'irrorazione di colture erbacee, a tal fine potranno essere utilizzati esclusivamente erogatori, diffusori o nebulizzatori spalleggianti, non montati su automezzo;
- sono vietati i trattamenti adulticidi durante le fioriture per la protezione delle api e altri insetti utili;
- porre attenzione che non vengano contaminati frutta e verdura dell'orto; eventualmente, prima del trattamento adulticida, raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;
- durante il trattamento, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc...) con teli di plastica;
- durante il trattamento adulticida restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
- in seguito al trattamento si raccomanda di procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
- non soggiornare nelle aree trattate nelle ore successive al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida adulticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

- a tutti coloro che soggiornano all'aperto, in orario serale/notturno, di proteggersi con l'utilizzo di repellenti cutanei;
- a coloro che organizzano eventi e manifestazioni in orario serale/notturno di informare i partecipanti sull'opportunità di utilizzare i repellenti cutanei a protezione dalle punture di zanzare, eventualmente anche mettendoli a disposizione del pubblico;
- nel caso di organizzazione in orario serale/notturno, in aree verdi private di eventi quali sagre, fiere, concerti, a consistente affluenza di pubblico e con riscontro di elevata densità di zanzare *Culex pipiens*, contattare il Settore Ambiente e Territorio al fine di valutare l'opportunità di un intervento di disinfestazione adulticida.

### **DISPONE**

che in presenza di casi sospetti od accertati di arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune o l'Azienda ULSS 6 provvederanno ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali sia in aree pubbliche che private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti, ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso in cui l'attività debba esser svolta dal Comune in via sostitutiva

### **AVVERTE**

che l'inosservanza della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

### **DISPONE**

che ai sensi dell'art. 21-ter della L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo e produca i propri effetti dal momento della sua pubblicazione;

### **DISPONE altresì**

che il presente provvedimento abbia efficacia temporale nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e fine ottobre 2024 compreso, e venga adeguatamente pubblicizzata tramite il sito internet comunale ed affissione alle bacheche comunali;

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

### **DEMANDA**

Al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni secondo quanto di propria competenza

## DISPONE che

copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line;

copia del presente atto venga trasmessa a:

- Comando Polizia Locale di Piove di Sacco
- Azienda ULSS n. 6, Dipartimento di Prevenzione, via Scrovegni n. 14 – 35131 Padova (a mezzo PEC)
- Direzione ospedaliera
- CRAUP Umberto I°
- Istituti scolastici
- Asili nido
- Parrocchie
- Consorzio di Bonifica

Il Responsabile del Procedimento: Gleda Badan

Il Sindaco  
Lucia Pizzo

*Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*